



CHE APPROVA L'ANNESSO TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

Art. 254

Testo unico, art. 237, e art. 2 legge 9 luglio 1905, n. 378

Le Province non possono contrarre mutui:

1° se non siano deliberati col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, con che tale maggioranza non risulti mai inferiore al terzo dei consiglieri assegnati alla Provincia;

2° se non abbiano per oggetto di provvedere a spesa straordinarie ed obbligatorie;

3° se non si garantisca l'ammortamento del debito, determinando i mezzi di provvedervi e quelli del pagamento degli interessi.

Sono considerati come mutui, agli effetti di questo articolo, i contratti di appalto, pei quali sia stabilito che il pagamento sara' eseguito in piu' di cinque anni successivi con o senza interesse.

Anche le deliberazioni di spese che vincolano i bilanci per oltre cinque anni devono essere prese nel modo stabilito al n. 1 del presente articolo.

Nessuna spesa facoltativa puo' essere deliberata dal Consiglio provinciale se non per gli oggetti di pubblico interesse nel territorio della Provincia, e con deliberazione presa nel modo indicato al n. 1 del presente articolo, salvo il disposto degli articoli 307 e 309 per le Province che eccedono il limite legale della sovrimposta.

Le deliberazioni prese nelle forme indicate nel presente articolo non sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Versione in vigore dal 4 luglio 1908 secondo Normattiva, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva l'annesso testo unico della legge comunale e provinciale
Estremi	Regio decreto 21 maggio 1908, n. 269
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1908

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/che-approva-l-annesso-testo-unico-della-legge-comunale-e-provinciale/art-254-testo-unico-art-237-e-art-2-legge-9-luglio-1905-n-378/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it